



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA**  
**FUNZIONE PUBBLICA**  
**DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI**  
**Servizio 5° Ufficio Elettorale**  
**Via Trinacria 34/36**  
**90144 - Palermo**

Prot. n. **3675**

del

[dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it)

e-mail: [elettoriale@regione.sicilia.it](mailto:elettoriale@regione.sicilia.it)

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091-7074428

**Oggetto: Legge regionale 15.09.1997, n. 35 e s.m.i. - Art. 4 comma 6 - Attribuzione del premio di maggioranza pari al 60% dei seggi – Legge regionale 03.03.2020, n. 6 avente ad oggetto "Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie" - Art.3 "Interpretazione autentica del comma 6 dell'art.4 della legge regionale 15.09.1997, n. 35".**

**Ai Sigg. Sindaci**

**Ai Sigg. Segretari comunali**

**Ai Sigg. Presidenti dei Consigli comunali**

**Ai Sigg. Commissari straordinari**

**Agli UU.TT.GG. - Prefetture**

**All'Anci**

**All'Asael**

**LORO SEDI**

Il procedimento elettorale in Sicilia è disciplinato da un complesso quadro normativo stratificatosi nel tempo, costituito sostanzialmente, per gli aspetti maggiormente rilevanti, dal D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, dalla l.r. 26 agosto 1992, n. 7, dalla l.r. 15-09-1997, n. 35, nonché da una successione di norme che hanno apportato modifiche ed integrazioni.

In particolare, la l.r. n. 6 del 05-04-2011 e la l.r. n. 8 del 10-04-2013, hanno introdotto alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale riguardanti le modalità di espressione del voto per l'elezione del Sindaco, la rappresentanza di genere, l'attribuzione del premio di maggioranza, l'elezione del Consiglio circoscrizionale e del suo presidente, la rappresentanza e la doppia preferenza di genere, elementi tutti che hanno inciso, in particolare, sulla manifestazione di voto.

Inoltre, la l. r. n.17 del 11 agosto 2016, nell'apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alla l. r. 15-09-1997, n. 35, ha inciso sulle disposizioni in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente del Consiglio circoscrizionale, di cessazione degli organi comunali, ha esteso il sistema maggioritario ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ha modificato le norme in materia di composizione del Consiglio comunale ed ha reintrodotto il c.d. "effetto trascinamento", per cui il voto espresso per la lista si estende al candidato Sindaco, ma non viceversa.

Per quanto attiene i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti incide, fra l'altro, sulle modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale quanto disposto dagli artt. 3 e 4 della l.r. 15.09.1997, n. 35 e s.m.i., il cui contenuto si intende richiamato nella presente.

La disciplina elettorale prevede che nei comuni superiori a 15.000 abitanti il voto per il Sindaco e per il Consiglio comunale, venga espresso in un'unica scheda, recante al suo interno i nominativi dei candidati sindaci, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista o delle liste cui il candidato è collegato, per cui la scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio comunale, fermo restando che ancorché venga utilizzata un'unica scheda, trattasi di due elezioni distinte, afferenti i rispettivi Organi elettivi dell'ente locale, per cui le due votazioni, per il Sindaco e per il Consiglio comunale, pur contestualmente espresse in unica scheda sono in realtà tra loro distinte ed autonome, come reso evidente, fra l'altro, dalla non estensione alla lista o liste collegate del voto espresso solo in favore del candidato Sindaco, nonché dalla possibilità di esprimere un voto disgiunto.

Inoltre, ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista o liste di candidati alla carica di consigliere comunale e ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale, dichiarazione che ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista o delle liste interessate, procedura ed adempimenti che traggono origine proprio dall'autonoma competizione elettorale dei due organi elettivi, Sindaco e Consiglio comunale, per cui la norma richiede esplicita dichiarazione di collegamento.

Nell'ambito del suddetto quadro normativo elettorale è da inquadrare la questione in trattazione, ovvero la determinazione numerica e conseguente assegnazione dei seggi corrispondenti nella composizione dei consigli comunali, a seguito dell'applicazione del comma 6 dell'art. 4 della l.r. 15-09-1997, n. 35 e s.m.i., il quale dispone che *"Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi"*.

La determinazione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata, infatti, con l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto, dal che se la lista o il gruppo di liste che appoggiano il candidato eletto sindaco al primo turno di votazione non hanno conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio comunale, ma hanno ottenuto almeno il 40% dei voti validi, esse otterranno il *c.d. premio di maggioranza*, che consiste nel 60% dei seggi, a condizione che nessun altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia eletto al secondo turno di ballottaggio, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia/abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio comunale, viene assegnato il 60% dei seggi, a condizione che nessun altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50% dei voti validi.

La questione, in diritto, è legata alla novella normativa introdotta dal comma 1 dell'art.1 della l.r. n. 11/2015, il quale ha ridotto del 20 per cento il numero dei componenti i consigli comunali previsto dall'art.43 della l.r. 15 marzo 1963, n.16 e s.m.i., disponendo, altresì, che qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1, il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore.

Tale modifica (comma 4, art.1, l.r. 11/2015) ha avuto decorrenza a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali, successivo alla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, il che ha comportato le seguenti nuove composizioni degli Organi consiliari:

| Popolazione comune                                         | Precedente composizione | Composizione Consigli ridotti del 20% |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Fino a 3000                                                | 12                      | 10                                    |
| Da 3001 a 10.000                                           | 15                      | 12                                    |
| Da 10.001 a 30.000                                         | 20                      | 16                                    |
| Da 30.001 a 100.000                                        | 30                      | 24                                    |
| (e comuni capoluogo di Prov.<br>con popolazione inferiore) |                         |                                       |
| Da 100.001 a 250.000                                       | 40                      | 32                                    |
| Da 250.001 a 500.000                                       | 45                      | 36                                    |
| Più di 500.000                                             | 50                      | 40                                    |

Il legislatore regionale, nel disciplinare la riduzione su base percentuale delle composizioni consiliari, non ha tenuto conto della eventualità che, nel calcolo del premio di maggioranza, si sarebbe potuto determinare un quoziente con cifre decimali, diversamente da quanto avveniva nella previgente composizione numerica degli organi consiliari, non indicando, quindi, nella norma medesima, con quale criterio effettuare gli arrotondamenti.

Ciò posto, nel corso delle ultime consultazioni elettorali amministrative, si è verificato che in alcuni comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, appartenenti alla fascia demografica da 30.001 a 100.000 e quindi con una composizione numerica del consiglio comunale di 24 consiglieri, interessati al rinnovo degli organi elettivi, la cui elezione è, quindi, disciplinata anche dall'applicazione del comma 6 dell'art. 4 della l.r. 15-09-1997, n. 35 e s.m.i., i diversi rispettivi competenti Uffici Centrali, per situazioni analoghe, hanno determinato in modo non uniforme l'assegnazione dei seggi relativi al premio di maggioranza alle liste collegate ai candidati sindaci eletti.

Al riguardo è stata inoltrata a questo Dipartimento Autonomie Locali la Risoluzione n. 1 della I Commissione "Affari Istituzionali", approvata nella seduta n. 116 del 6.11.2019, avente ad oggetto *"Iniziativa per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di attribuzione del premio di maggioranza nei consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti"*, considerata la necessità di derimere l'incertezza interpretativa ed applicativa della disciplina prevista dal comma 6 dell'art. 4 della l.r. 15-09-1997, n. 35 e s.m.i. in trattazione, per i casi nei quali la percentuale del 60% dei seggi non corrisponde ad una cifra intera, al fine di uniformare il criterio di assegnazione del premio di maggioranza, al quale gli Uffici Centrali devono ispirare l'assegnazione dei relativi seggi, stante che, fermo restando che la competenza in materia di procedimento elettorale per quanto attiene le elezioni amministrative in Sicilia attiene al Dipartimento Autonomie Locali, la stessa non contempla la possibilità di intervenire in ordine alle decisioni degli Uffici Centrali, i quali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 51 e 54 del D.Lgs.P.Reg. 20.08.1960, n. 3 hanno la competenza esclusiva per quanto riguarda la proclamazione dei candidati eletti e l'assegnazione dei seggi alle liste.

In merito alla questione posta è, quindi, intervenuto il legislatore con la l.r. 03.03.2020, n. 6, ed in particolare con l'art.3 avente ad oggetto *"Interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35"*, il quale dispone che *"Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi"*.

Il legislatore ha ritenuto risolvere la questione dell'incertezza interpretativa ed applicativa della disciplina prevista dal comma 6 dell'art. 4 della l.r. 15-09-1997, n. 35 e s.m.i., applicando un mero criterio matematico, dal che *in caso di quoziente decimale è stato previsto che l'arrotondamento dovrà effettuarsi secondo i principi generali e cioè per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto nel caso contrario, stante che l'arrotondamento frazionale, in minus o in plus, è finalizzato alla ragionevole soluzione di situazioni del genere, considerato che la quota del 60%, quale premio di maggioranza, risulta essere il punto di equilibrio individuato dal legislatore tra i contrapposti valori della*

*governabilità dell'ente locale e della tutela delle minoranze, tenuto conto che il principio della rappresentanza proporzionale risulta già sacrificato dalla previsione di un correttivo maggioritario nella ripartizione dei seggi, quindi con applicazione di una norma derogatoria rispetto al principio di rappresentatività.*

*Tale soluzione nulla toglie alla governabilità dell'Ente, potendo la maggioranza contare sempre su un sostanzioso margine numerico senza ignorare che trattasi di un premio di maggioranza.*

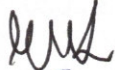
Con l'applicazione del criterio sopra individuato, i seggi relativi al premio di maggioranza da assegnare alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto, che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio comunale, risultano i seguenti:

| Popolazione comune                                      | Precedente composizione | Composizione ridotta del 20% | Premio di maggioranza quota 60% | Seggi assegnati |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Fino a 3000                                             | 12                      | 10                           |                                 |                 |
| Da 3001 a 10.000                                        | 15                      | 12                           |                                 |                 |
| Da 10.001 a 30.000                                      | 20                      | 16                           | 9,6                             | 10              |
| Da 30.001 a 100.000                                     | 30                      | 24                           | 14,4                            | 14              |
| (e comuni capoluogo di Prov. con popolazione inferiore) |                         |                              |                                 |                 |
| Da 100.001 a 250.000                                    | 40                      | 32                           | 19,2                            | 19              |
| Da 250.001 a 500.000                                    | 45                      | 36                           | 21,6                            | 22              |
| Più di 500.000                                          | 50                      | 40                           | 24                              | 24              |

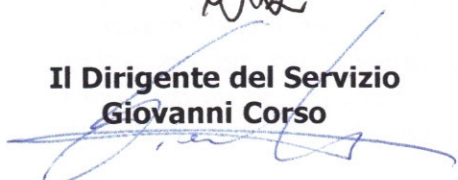
Al riguardo, si ritiene dovere precisare che la disciplina interpretativa intervenuta con l'art. 3 della l.r. 03.03.2020, n. 6, trova applicazione dalla prossima tornata elettorale amministrativa e non può, ovviamente, trovare applicazione retroattiva e quindi incidere sull'assegnazione numerica dei seggi corrispondenti ai premi di maggioranza, così come già calcolati dagli Uffici Centrali nelle precedenti elezioni amministrative.

In ultimo si rileva che, ferma restando l'intervenuta novella interpretativa, sono in essere presso il Giudice amministrativo alcuni ricorsi avverso le decisioni degli Uffici Centrali, con riguardo alle ultime elezioni amministrative, in merito all'assegnazione dei seggi relativi al premio di maggioranza, contenziosi in ordine ai quali permane l'autonoma valutazione e decisione del Giudice adito.

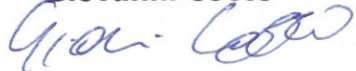
**Il Dirigente Generale**  
**Margherita Rizza**



**Il Dirigente del Servizio**  
**Giovanni Corso**



**Il Funzionario Direttivo**  
**Giovanni Cocco**



**L'Assessore**  
**Grasso**

